

**REGOLAMENTO (CE) N. 1918/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2006**

recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

prevede inoltre che il periodo di validità dei titoli scada l'ultimo giorno del periodo contingente.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra⁽²⁾, modificato dall'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea⁽³⁾, approvato con decisione del Consiglio 2005/720/CE⁽⁴⁾, apre un contingente tariffario di 56 700 tonnellate a dazio zero per le importazioni di olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità.

(2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione⁽⁵⁾, si applica ai titoli d'importazione per i periodi contingenti decorrenti dal 1° gennaio 2007.

(3) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, tra l'altro, norme particolareggiate circa la presentazione delle domande, i richiedenti e il rilascio dei titoli. Il regolamento

(4) È opportuno che il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁶⁾, il regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dell'olio d'oliva⁽⁷⁾ e il regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino fatte salve le condizioni supplementari e le deroghe previste dal presente regolamento.

(5) L'approvvigionamento di olio d'oliva del mercato comunitario permette, in linea di massima, di smaltire il quantitativo oggetto del contingente tariffario senza perturbare il mercato purché le importazioni non si concentrino in un breve periodo della campagna di commercializzazione. È quindi opportuno prevedere che i titoli d'importazione siano rilasciati fra gennaio e ottobre con periodicità mensile.

(6) Tenuto conto del vantaggio che rappresenta l'applicazione di un dazio zero, è opportuno che l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito dei contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento sia superiore a quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1345/2005.

(7) A fini di chiarezza, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione, del 15 febbraio 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000⁽⁸⁾.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi e del comitato di gestione per l'olio di oliva e le olive da tavola,

⁽¹⁾ GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97. Versione rettificata GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2006/612/CE del Consiglio (GU L 260 del 21.9.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 278 del 21.10.2005, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

⁽⁷⁾ GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1721/2005 della Commissione (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 3).